

N. 00251/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2011, proposto da:

Consorzio Stabile Cfc S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con Bucci S.p.A. e
Tecno-E S.r.l.; Bucci S.p.A. e Tecno-E S.r.l. in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo
Michiara e Simone Nocentini con domicilio eletto presso il secondo in
Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro

il Comune di Pisa in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri e Susanna Caponi, con
domicilio eletto presso Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta 2;

nei confronti di

Consorzio Csa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, n.c.;

per l'annullamento

- dell'esclusione dalla gara d'appalto, bandita dal Comune di Pisa per i

lavori di restauro e valorizzazione del Sistema fortificato e della promenade architeturale della Città di Pisa (PI), della costituenda A.T.I. CONSORZIO STABILE CFC S.R.L. – BUCCI S.P.A. – TECNO-E S.R.L.; di tutti i verbali di gara, non conosciuti, nei limiti di interesse delle ricorrenti, delle lettere prot. n. 51262 del 20.12.2010 e prot. 52617 del 30 dicembre 2010, con le quali vengono comunicate all'ATI tra Consorzio Stabile CFC SRL (capogruppo), BUCCI SPA (mandante) e TECNO-E (mandante) l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto indicata; di ogni atto e/o provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, per quanto occorrer possa ed in via subordinata del clausola n.5 lett. n) del disciplinare nei limiti di cui a seguire;

E PER SENTIRE ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE

Voglia l'Ill.mo T.A.R Toscana adito condannare il Comune di Pisa in persona del Sindaco rappresentate pro tempore, e la Commissione di gara, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, a:

-dichiarare illegittima l'esclusione dalla gara per i lavori di restauro e valorizzazione del Sistema fortificato e della promenade architeturale della Città di Pisa (PI) della costituenda A.T.I. CONSORZIO STABILE CFC S.R.L. – BUCCI S.P.A. – TECNO-E S.R.L. ;

-dichiarare in ogni caso la riammissione alla gara in favore dell'A.T.I. CONSORZIO STABILE CFC S.R.L. – BUCCI S.P.A. – TECNO-E S.R.L.;

-in subordine, condannare l'Amministrazione resistente a risarcire alle ricorrenti i danni derivanti da perdita di possibilità e da mancata aggiudicazione da liquidarsi in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Vista la memoria difensiva dell'Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- con il presente ricorso viene contestata l'esclusione del consorzio ricorrente per non avere il suo legale rappresentante reso le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) ed m-ter del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- i ricorrenti lamentano che si tratterebbe di omissione formale, sanabile mediante regolarizzazione;

Considerato che:

- il fatto di "barrare" una dichiarazione equivale alla volontà di non fare proprio il contenuto della stessa e quindi escludere che detta dichiarazione sia stata resa, e che il disciplinare di gara, all'art. 5, lett. n), prevede l'esclusione dalla gara in caso di incompletezza delle dichiarazioni rese;

- il dovere di soccorso istruttorio, nelle procedure comparative, deve esercitarsi nel rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti che verrebbe violato laddove uno di essi fosse ammesso a rendere una dichiarazione dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo previsto;

Ritenuto pertanto di respingere il presente ricorso e di condannare i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre le sole somme per CPA e IVA, a favore dell'Amministrazione intimata, nulla spese per il controinteressato non costituito;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre CPA e IVA a favore dell'Amministrazione intimata, nulla spese per il controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)